

## STATUTO

### A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

#### 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita una Associazione sportiva denominata "Salsabrava - Associazione Sportiva Dilettantistica "

L'Associazione ha sede in San Piero a Ponti, Piazza del Popolo, 11 è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 20.

#### 2 - Enunciazione dei principi generali

L'Associazione è apolitica e non a scopo di lucro

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e gestione dell'attività sportiva, ad in particolare la danza sportiva, in modo principale mediante l'organizzazione di attività sportive e lo svolgimento di attività didattica.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive imposte dalla Legge e dal CONI, nonché a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà; essa si impegna ad accettare ogni eventuale provvedimento disciplinare che gli organi competenti delle Federazioni o Enti affiliati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e

Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

### 3 - Scopo

Scopo dell'Associazione è promuovere e diffondere lo sport, ed in particolare la danza sportiva, sia a livello agonistico che come strumento per il miglioramento della condizione fisica e psicologica dei praticanti, in modo principale mediante l'organizzazione di attività sportive e lo svolgimento di attività didattica.

A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:

- gestire impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, per la pratica delle discipline che essa promuove e diffonde
- organizzare l'attività sportiva, didattica, ricreativa e culturale sia all'interno che all'esterno degli impianti gestiti, avvalendosi anche di collaboratori esterni (allenatori, dimostratori, insegnanti, conferenzieri, ecc.), per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione, la pratica e la didattica dello sport
- indire e organizzare corsi di avviamento agli sport nonché corsi di formazione e qualificazione degli operatori del settore
- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro.

Per rendere più agevole il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione si affilierà a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva; essa potrà inoltre stipulare

accordi e convenzioni con altre Associazioni o Società aventi scopo analogo o complementare al proprio.

#### 4) Soci: procedura di ammissione e diritti

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo, preso a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio può conferire ad uno dei suoi membri, ovvero ad uno o più soggetti all'uopo designati, il potere di attribuire la qualifica di socio, a chi ne faccia richiesta, in via provvisoria; tale qualifica sarà pienamente operante fino alla prima riunione del Consiglio; qualora in tale riunione il Consiglio non ratifichi tale ammissione, le quote eventualmente versate non saranno comunque restituite.

In caso di domanda presentata da minorenne, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, che risponderà verso l'Associazione per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Nei propri rapporti all'interno dell'associazione tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dalla società, salvo l'eventuale versamento di quote aggiuntive specifiche per particolari iniziative
- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
- nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.

- ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

I soci minorenni acquisiscono i diritti riservati ai soci maggiorenni con il compimento della maggiore età.

Tutto ciò premesso, sono istituite le seguenti categorie di soci, cui potranno essere attribuiti diversi diritti e doveri in ordine all'esercizio della pratica sportiva, all'utilizzo delle strutture associative, all'importo ed alle modalità di versamento delle quote.:

- soci Atleti, che intendono svolgere attività sportiva, agonistica o non agonistica, presso l'associazione

- soci Tecnici, che intendono svolgere presso l'Associazione attività di istruttori, allenatori, insegnanti, preparatori atletici o tecnici

- soci Sostenitori, che pur non intendendo svolgere direttamente attività sportiva presso l'Associazione ne condividono gli scopi e per tale motivo intendono partecipare alla vita della stessa

- soci Onorari, qualifica che potrà essere attribuita dal Consiglio direttivo a persone alle quali saranno riconosciuti particolari meriti nell'ambito dello sport in generale, e dello sport rivolto ai giovanissimi in particolare; a differenza delle altre categorie, essi assumono la qualifica di socio non previa domanda e ammissione ma previa attribuzione da parte del Consiglio e accettazione espressa da parte del socio.

L'Associazione potrà istituire, con modifica del presente statuto o con disposizione contenuta nel Regolamento, diverse e ulteriori categorie di soci.

L'Associazione si impegna a tesserare presso la Federazione o Ente affiliante tutti i propri soci, nonchè ad adempiere agli obblighi assicurativi prescritti dalla Legge.

## 5 - Soci: Acquisizione di tale qualifica e quote

Con l'ammissione nelle modalità disciplinate dall'articolo precedente il socio assume tale qualifica a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci sono tenuti a versare le quote associative eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, quote che potranno essere differenziate in base alla categoria dei soci.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, i soci versano:

a- una quota annuale, stabilita dal Regolamento dell'Associazione, da corrispondersi al momento dell'assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa ha validità fino al termine dell'anno solare nel corso del quale viene corrisposta, ovvero fino al termine dell'anno solare successivo se corrisposta successivamente al 31 agosto; prima della scadenza del termine di validità così stabilito, dovrà essere corrisposta la quota per l'anno solare successivo; qualora tale quota per l'anno successivo non venga corrisposta, con la scadenza della validità della quota il socio perde automaticamente tale sua qualifica e potrà acquisirla nuovamente con le modalità di cui all'articolo precedente

b- eventuali quote specifiche per la partecipazione a corsi o ad altre iniziative organizzate dall'associazione, ovvero per l'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell'inizio del corso o dell'iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell'Associazione.

Le quote non potranno in alcun caso essere oggetto di trasferimento, rivalutazione o rimborso.

Il Consiglio direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio onorario alle persone alle quali saranno riconosciuti particolari meriti nell'ambito dello sport in generale, e dello sport rivolto ai giovanissimi in particolare; tale qualifica ha durata illimitata, salvo motivata revoca da parte del Consiglio direttivo, ed esenta il socio dal pagamento delle quote, attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.

#### 6) Soci: doveri

Oltre al versamento delle quote a loro carico, con le conseguenze indicate all'articolo precedente, i soci sono tenuti:

- al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- a non svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- a non arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### 7) Soci: sanzioni – perdita della qualifica di socio

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo precedente potranno essere presi dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione al socio, solamente di fronte all'Assemblea dei soci (nel corso della quale gli addebiti verranno esaminati in contraddittorio con l'interessato):

- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso
- radiazione, provvedimento che in caso di appello rimarrà sospeso fino allo

svolgimento dell'assemblea.

Oltre alla decadenza per mancato pagamento della quota o per radiazione, la qualifica di socio si perde per dimissioni, che avranno effetto immediato al momento del ricevimento delle stesse da parte dell'organo amministrativo, e per morte.

Né in costanza della loro partecipazione all'associazione, né in qualsiasi caso di uscita dalla compagine associativa, i soci avranno diritto alla restituzione, anche parziale, delle quote versate.

## C) ORGANI

### 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente.

### 9 - Assemblea dei soci, partecipazione, convocazione e modalità di svolgimento

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci maggiorenni in regola col versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, anche componente del Consiglio Direttivo ovvero dipendente o collaboratore dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata, presso la sede sociale ovvero altrove, purchè in Toscana, dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la

convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione; qualora l'associazione disponga di un sito Internet, la pubblicazione dell'avviso su tale sito è equiparata all'affissione nella bacheca; sia che venga affisso nella bacheca, sia che venga pubblicato sul sito, tale avviso deve rimanere esposto/pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Della convocazione potrà essere data notizia a tutti i soci che, nella domanda di ammissione o con atto successivo, abbiano comunicato all'Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica; tale comunicazione non potrà comunque sostituire le modalità di cui al comma precedente, e la mancata effettuazione della stessa a tutti o ad alcuni dei soci non costituirà vizio di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, qualora il Consiglio Direttivo abbia inserito tale argomento all'ordine del giorno
- elegge i membri del Consiglio direttivo e, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-

Presidente; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura

- decide sugli appelli contro le radiazioni decise dal Consiglio Direttivo
- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, nonché le modifiche dello stesso
- approva il rendiconto annuale nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio programmatico preventivo.

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

#### 11 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno le metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di otto e non più di trenta giorni dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### 12 - Consiglio Direttivo: componenti

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti dall'Assemblea fra i soci che hanno avanzato la propria candidatura.

Il loro incarico è a titolo assolutamente gratuito; essi restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni.

Non possono essere eletti Consiglieri i soci non in regola col pagamento delle quote, coloro che ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e coloro che siano stati assoggettati da parte del CONI, o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente col Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e, in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Nazionali cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Nel caso che vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per eleggere i sostituti, che resteranno in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora venga a perdere la maggioranza dei componenti; in tale caso esso resterà in carica per gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea e gli altri eventuali adempimenti urgenti e improcrastinabili.

### 13 - Consiglio Direttivo: competenze e operatività

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri ovvero qualora tutti i consiglieri assenti abbiano fatto prevenire il proprio assenso allo svolgimento della riunione.

Costituiscono compiti del Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci
- redigere i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle eventuali direttive dell'Assemblea
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci
- predisporre il Regolamento ed il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio programmatico preventivo
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui fosse stata eventualmente articolata la vita dell'Associazione.
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Il Consiglio potrà anche delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale,

con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.

#### 14 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi; il Vice-Presidente ha le medesime facoltà in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica in tale veste per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni.

#### D) REGOLAMENTO ED AFFILIAZIONE

#### 15 - Regolamento, emanazione e validità

I rapporti interni all'Associazione possono essere disciplinati, oltre che dal presente Statuto, da un Regolamento, predisposto del Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente Statuto, sarà conservata, a disposizione di tutti i soci, presso la sede dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente accessibili ai soci. Qualora l'Associazione disponga di un sito Internet il Regolamento dovrà rimanere sempre pubblicato su di esso, nella versione aggiornata, liberamente consultabile da tutti gli associati.

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

#### 16 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità ovvero l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere esposta presso i luoghi indicati all'articolo precedente entro otto giorni dalla sua emanazione; entro tale data la versione aggiornata dovrà essere anche pubblicata sull'eventuale sito Internet.

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati modificati.

#### 17 - Affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva

L'Associazione sarà affiliata a una o più Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva, dei quali si impegnerà ad osservare, ed a far osservare dai propri soci, statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi; ciò vale anche per la normativa CONI.

L'Associazione si impegna ad adempiere agli obblighi da ciò derivanti nei confronti di tali Federazioni e/o Enti e degli altri affiliati ad essi, ed a provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto; di tale pagamento sono personalmente e solidalmente responsabili i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, ed i soci della stessa, si impegnano a rispettare i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie eventualmente previsti nello statuto e nei regolamenti di tali Federazioni e/o Enti.

In caso che l'Associazione sia riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del

Consiglio Federale della Federazione alla quale aderisca, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, essa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che verranno imposte dalla Legge e richieste della Federazione stessa.

## E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E RENDICONTO ANNUALE

### 18 - Mezzi finanziari, contabilità e rendiconto

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti e Federazioni, da lasciti e donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e attività pubblicitarie purchè il ricavato sia interamente destinato agli scopi sociali e sia rispettata la totale assenza dello scopo di lucro.

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

Il Consiglio direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale ha durata dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo; l'esercizio in corso al 1 settembre 2010 si concluderà il 31 dicembre 2010, l'esercizio successivo durerà dal 1 gennaio al 31 agosto 2011.

Di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio, ed approvato dall'Assemblea, il rendiconto.

Tale rendiconto, copia del quale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, dovrà essere redatto con chiarezza

e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

In esso dovranno trovare separata indicazione i proventi dell'eventuale attività commerciale e le modalità di destinazione di essi ai fini istituzionali; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Qualora dal rendiconto emergesse un avanzo di gestione, esso dovrà essere reinvestito nell'attività sportiva e non potrà in alcun caso e per alcun motivo essere attribuito, neppure parzialmente, né direttamente né indirettamente, ai soci.

#### G) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SCIoglIMENTO - RINVIO A NORME GENERALI

##### 19 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia derivante dall'attività sportiva nascente fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, due nominati - uno da ciascuna parte - e il terzo scelto da essi ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Provinciale di Firenze.

In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dal Presidente del CONI provinciale di Firenze.

Il procedimento arbitrale si svolgerà con procedura irrituale e il suo giudizio sarà inappellabile.

Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, sul punto, contenute nei regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione affilianti.

##### 20 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 10, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, con il compito di procedere alle relative incombenze.

L'eventuale patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere interamente devoluto al CONI ovvero ad una o più Federazioni sportive alle quali la società risulterà affiliata al momento dello scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662.

#### 21) Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme di Legge, le norme e direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei Regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione cui l'Associazione sarà affiliata.